

**IN BREVE n. 023-2019**

**a cura di  
Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO - TERMINATO IL PERIODO DI TOLLERANZA** da FimmgNotizie di venerdì 31 maggio 2019

E' terminato il "periodo di tolleranza" osservato dagli Stati Europei per consentire gli adempimenti alle disposizioni del GDPR.

A tal proposito, il Garante della Privacy, con deliberazione del 14 febbraio 2019, pubblicata il 25 marzo 2019, aveva già definito il piano delle ispezioni per il primo semestre 2019 e sta predisponendo nuova deliberazione, attesa in luglio, che riguarderà il secondo semestre 2019: ispezioni che sono realizzate con il supporto diretto della Guardia di Finanza.

## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**



**Organizzazione Internazionale del Lavoro  
nel centenario della fondazione**

Data di emissione 31 maggio 2019

## **CUMULO CONTRIBUTIVO**

Per raggiungere i requisiti richiesti per l'accesso alla pensione è possibile fruire del **cumulo gratuito di contributi previdenziali** versati in più gestioni per ottenere un unico assegno. Nel cumulo possono confluire anche i contributi versati alle Casse dei professionisti ad eccezione del caso in cui si debba raggiungere il requisito contributivo di 38 anni per la quota 100.

### **CUMULO CONTRIBUTI da PMI.it**

Il **cumulo contributi** è quel particolare meccanismo grazie al quale è possibile aggregare quanto versato al lavoratore in casse previdenziali differenti, perché ha avuto un percorso lavorativo discontinuo.

È un sistema **introdotto dalla Legge 228/2012** (in vigore dal 1° Gennaio 2013) e ulteriormente rivisto, in maniera estensiva (reso valido anche ai fini del raggiungimento dei requisiti per la **pensione anticipata** e non solo per quella di vecchiaia), dalla **Legge di Bilancio** in vigore dal 2017.

Il lavoratore può quindi **cumulare i periodi assicurativi** non coincidenti, accreditati in diverse gestioni **in maniera** del tutto **gratuita**, al fine di godere di un'**unica pensione** che sarà liquidata **pro quota**, ossia secondo le regole di calcolo di ciascun fondo e in base alle rispettive retribuzioni di riferimento.

**Possono accedere** al cumulo contributivo gratuito tutti i lavoratori iscritti a **due o più forme di assicurazione obbligatoria** (invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi), coloro che sono iscritti alla **gestione separata INPS** o a forme sostitutive della stessa (ex Inpdap, ex Enpals, ...) e, infine, gli iscritti alle **casse professionali** aderenti all'accordo

Il **requisito** per cumulare gratuitamente i contributi è che l'assicurato non goda già di trattamento pensionistico diretto da una delle gestioni interessate coinvolte nel cumulo stesso.

La **domanda** per la pensione in regime di cumulo deve essere presentata **presso l'ente previdenziale** dove è stata accreditata l'**ultima contribuzione**; sarà quindi quest'ultimo ad avviare il procedimento nei confronti degli altri enti dove sono presenti i contributi da cumulare.

## **PENSIONATI - «NO» ALL' ULTERIORE e SUBDOLO BALZELLO DEFINIBILE «TASSA DEL PENSIONATO»** (mpe)

I pensionati, stufo di essere tartassati, sono scesi in piazza il 1° giugno 2019 a Roma a protestare.

Dopo aver pagato fior di contributi durante tutta la vita lavorativa e continuamente pagato tasse su tasse da lavoratori onesti e anche da pensionati, hanno gridato un «no» a questo ulteriore balzello che blocca per tre anni ancora la perequazione automatica e che in maniera subdola viene trascinato negli anni con ripercussioni anche postume sulla reversibilità.

No a questa ormai abituale tassa occulta! Basta! sono stufo di essere il «bancomat dello Stato». Se lo Stato ha bisogno, tutti, ma proprio tutti concorrano e, prima di tutto, si stanino gli evasori e si cancellino le spese inutili clientelari.

## **DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 - GUIDA NELLA CIRCOLARE 13/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Dichiarazione dei redditi 2019, pronta la guida completa al modello 730 e al modello Redditi. Nella circolare n. 13/E del 31 maggio tutte le istruzioni su detrazioni, deduzioni e sulle novità introdotte per l'anno d'imposta 2018.

### **VEDI IN**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/maggio+2019/circolare+n+13+del+31+maggio+2019/CIRCOLARE+N+13.pdf>

## **SERVIZIO MILITARE e PENSIONE**

Il servizio militare di leva può essere riscattato per la propria pensione in maniera gratuita, con accredito di contributi figurativi. È necessaria la domanda dell'interessato:

- attraverso i servizi telematici dell'Inps, direttamente o attraverso i patronati o altri intermediari autorizzati,
- oppure chiamando il Contact Center al numero 803 416 da rete fissa o 06 164164 da rete mobile.

Anche il periodo di servizio civile può essere riconosciuto valido, ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legge riconosce il servizio militare obbligatorio.

Il riconoscimento è effettuato con modalità diverse in relazione alla collocazione temporale del servizio prestato.

Per i periodi di servizio successivi al 1° gennaio 2006, l'obbligo dei versamenti contributivi è a totale carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile, per cui il riconoscimento avviene con la costituzione di una posizione assicurativa (legge 322/1958).

Per i periodi precedenti, invece, il servizio civile è accreditato come contribuzione figurativa, nei limiti e con le modalità previste per il servizio di leva.

#### **Contribuzione figurativa:**

contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi in cui l'interessato è costretto a interrompere l'attività lavorativa per diversi motivi di rilevanza sociale (gravidanza, malattia, disoccupazione, ecc.).

Sono utili sia per raggiungere il diritto a pensione sia per aumentare l'importo della stessa.

L'accredito contributivo è subordinato a due condizioni:

- 1) al verificarsi dell'evento tutelato;
- 2) alla esistenza di un requisito minimo di contribuzione.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE FUNEBRI e VINCOLO DI PARENTELA**

#### **Domanda**

Per la detrazione delle spese funebri è necessaria la sussistenza di un vincolo di parentale con il defunto?

#### **Risponde G. Napolitano**

No, le spese funebri sono detraibili, nella misura del 19%, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta. Si ricorda che la detrazione compete nel limite massimo di spesa di 1.550 euro, riferito a ciascun decesso (articolo 15, comma 1, lettera d, Dpr 917/1986: le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse).

### **INPS - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2019**

L'INPS colla circolare n. 81 del 3 giugno 2019 comunica che la nuova misura degli interessi di mora, per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento (di cui all'articolo 116, comma 9, della legge n. 388/2000) è fissata **al 2,68%** in ragione annuale **con decorrenza dal 1° luglio 2019**.

### **ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 81 del 3.06.2019 (documento 113)**

#### **Legge 338/2000 articolo 116 comma 9**

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano

interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

## **INPS - LIMITI DI REDDITO PER MALATTIA, MATERNITÀ E CONGEDI NEL 2019**

L'Inps colla circolare numero 79 del 3 giugno 2019 ha aggiornato le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.

In particolare:

### **2) Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)**

Come comunicato con la circolare n. 51/2019, la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l'anno 2019, è pari a +1,1%. Pertanto, si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2019, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2019, la misura dell'assegno di maternità di base e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a **346,39** euro mensili per complessivi **1.731,95** euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 17.330,01 euro.

### **3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. Assegno di maternità dello Stato)**

L'importo dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2019, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2019, è pari, nella misura intera, a **2.132,39** euro (cfr. la circolare n. 6/2019, paragrafo 9), tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell'indice Istat per il 2019 risultata pari a +1,1%<sup>[3]</sup>.

### **4) Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001**

Come detto in premessa, in base al decreto 16 novembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze – che stabilisce nella misura del **+1,1%** la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2019 – il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2019 è pari a **6.669,13** euro (cfr. la circolare n. 122/2018 – allegato 2, tabella B).

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001<sup>[4]</sup>. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2019 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a **16.672,83** euro (6.669,13 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2019, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

### **5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2019**

Come comunicato con circolare n. 14/2007, l'importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.

Ciò premesso, vengono riportati, per l'anno **2019**, sulla base della variazione dell'indice Istat del **+1,1%**, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

<b>TABELLA 1</b>			
<i>Valori massimi dell'indennità economica (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)</i>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Anno</b>	<b>Importo complessivo annuo</b>	<b>Importo massimo annuo indennità</b>	<b>Importo massimo giornaliero indennità</b>
2019	48.495,36 €	36.463,00 €	99,90 €

<b>TABELLA 2</b>			
<i>Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)</i>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Anno</b>	<b>Retribuzione figurativa massima annua</b>	<b>Retribuzione figurativa massima settimanale</b>	<b>Retribuzione figurativa massima giornaliera</b>
2019	36.463,00 €	701,21 €	99,90 €

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 79 del 3.06.2019 (documento 114)**

### **CARTELLE SANITARIE PROTETTE**

FNOMCeO: «è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe più opportuno limitare l'inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più

“personali”? E’ lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?»

La Commissione ritiene che «è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto. Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere».

**ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Commissione Interpelli - Interpello n. 4 in Registro Ufficiale.I.0011579.31.05.2019 (documento 115)**

### **POLO UNICO INPS - MILITARI e VISITE DI CONTROLLO**

Chiarimenti in un documento Inps dopo le indicazioni della Ragioneria Generale: le visite mediche fiscali nell'ambito del nuovo Polo Unico potranno essere esclusivamente effettuate dall'Inps solo a seguito di apposita richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 2109 del 3.06.2019 (documento 116)**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESA PER CERTIFICATO MEDICO-SPORTIVO**

#### **Domanda**

È detraibile la spesa sostenuta per il rilascio di un certificato medico per uso sportivo?

#### **Risponde G. Napolitano**

Nel novero delle spese sanitarie detraibili ([articolo 15](#), comma 1, lettera c, Tuir) rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi. Ai fini della detrazione è necessario conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico.

### **VERTENZE RICORSI TAGLI PENSIONI**

Da Coordinamento Forum/Unpit

Per mercoledì 18 settembre, a Trieste, è stata fissata dalla Corte dei Conti Regionale l'udienza per la prima delle centinaia di vertenze promosse in tutta Italia tramite il Forum dai Soci che appartengono alle Associazioni aderenti.